CAMERA DEI DEPUTATI N. 721

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato TORCHIO

Norme per l'utilizzazione delle risorse geotermiche di interesse locale

Presentata il 13 maggio 1992

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Non v'è dubbio che la grave dipendenza dall'estero per quanto riguarda l'approvvigionamento energetico impone una migliore attenzione all'utilizzo delle varie fonti mediante la necessaria valorizzazione di quelle di provenienza naturale quali la geotermia.

Non v'è dubbio, infatti, che un ragguardevole *stock* energetico sia oggi trattenuto nelle viscere della terra pur essendo facilmente fruibile attraverso l'utilizzo di una serie di perforazioni e di pozzi presenti su tutto il territorio nazionale, oggetto di precise campagne di ricerca da parte di preminenti società petrolifere.

È altrettanto vero che molte di queste realizzazioni, anche laddove è stata individuata acqua a 90°, di grande ausilio all'approvvigionamento energetico, sono rimaste abbandonate per alcune decine di anni pur nascondendo una ragguardevole presenza di materiale energetico utile ed a basso prezzo.

Per le suddette motivazioni si è ritenuto di presentare l'unita proposta di legge che si muove in una direzione, senz'altro assai qualificata, di risparmio energetico e di riduzione di effetti inquinanti.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. La risorsa geotermica locale, definita dall'articolo 1, comma 5, della legge 9 dicembre 1986, n. 896, disponibile dai pozzi scavati ai fini della ricerca di idrocarburi, non utilizzata negli ultimi cinque anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, può essere utilizzabile dall'ente locale territorialmente competente, o da altri enti istituzionali interessati a tale utilizzo, attraverso il passaggio diretto di proprietà dall'ente di ricerca.

2. Sono da considerare enti territorialmente competenti o interessati all'utilizzo i comuni sul cui territorio è ubicata la trivellazione, o i comuni confinanti, e le province.

3. Gli enti di ricerca possono cedere l'area interessata dalla risorsa geotermica in comodato gratuito per un tempo da definire di volta in volta o a prezzo da concordare.

ART. 2.

1. L'ente territorialmente competente interessato allo sviluppo della risorsa geotermica inutilizzata fa richiesta al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o alla regione competente, di concessione di sfruttamento, specificando che intende avvalersi della risorsa geotermica inutilizzata relativa al pozzo specificato, di cui chiede il trasferimento di proprietà.

2. L'ente territorialmente competente deve inoltrare la richiesta di cui al comma 1 entro due anni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. La priorità viene data ai comuni e, in seconda istanza, alle province.

ART. 3.

1. Il Ministero o la regione trasferisce al comune o alla provincia la concessione mineraria e l'ente proprietario del pozzo trasferisce la proprietà all'ente locale.

ART. 4.

1. L'ente locale, comune o provincia, provvede entro cinque anni dal trasferimento alla utilizzazione della risorsa direttamente o attraverso convenzioni con *privati, e deve, entro un anno dall'entrata* in possesso della risorsa, avviare il progetto di sfruttamento della risorsa stessa.

2. Scaduto il termine di cui al comma 1 senza che sia stato avviato il progetto di sfruttamento, la proprietà del bene è trasferita al soggetto che ne era in precedenza titolare.